

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 435/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 499 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg. COSIMO VIOLI e GIOVANNI CRUPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

COSIMO VIOLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. NEUGRIES, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., punto 3.6, per aver consentito al calciatore Bamba Allassane, tesserato per la società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, di partecipare ad un provino-allenamento nel mese di gennaio 2014 con la squadra della società F.C. NEUGRIES, senza che lo stesso fosse munito di preventivo nulla osta della società di appartenenza;

GIOVANNI CRUPI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società F.C. NEUGRIES, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., punto 3.6, per aver consentito al calciatore Bamba Allassane, tesserato per la società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, di partecipare ad un provino-allenamento nel mese di gennaio 2014 con la squadra della società F.C. NEUGRIES, senza che lo stesso fosse munito di preventivo nulla osta della società di appartenenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Cosimo VIOLI e Giovanni CRUPI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cosimo VIOLI e di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni CRUPI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio